



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1718 del 06/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1518 del 12/12/2022

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. Ricadenti nel territorio dei Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Monforte San Giorgio, Torregrotta, San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Milazzo.

CUP : B27H17000590001

CIG : 87369707B9

IMPRESA: Giada Costruzioni S.r.l.

Autorizzazione subappalto Società Arca S.r.l., con sede in Ficarra Contrada Grenne n. 7, ex art. 105 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19/09/2017 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di RUP per il progetto in oggetto;
- con Delibera CIPE n. 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- con Determina Dirigenziale n. 908 del 11/08/2021, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa Giada Costruzioni S.r.l. con sede in Ventimiglia di Sicilia (PA) Via Portella n. 5, P.I. 05874170821;

VISTO il contratto stipulato in data 09/11/2021 Rep. 14579, registrato a Messina 1T N.° 18695 in data 16/11/2021 con l'impresa sopraccitata per un importo contrattuale pari ad Euro 390.040,25 (al netto del ribasso del 33,9810%, offerto in sede di gara, e compresi oneri di sicurezza per Euro 35.395,00) oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO che:

- in data 07/12/2021, si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che:

- in data 19/10/2022, con nota pec protocollo entrata n. 33735, è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, opere riconducibili alla categoria OG3, alla Società Arca Service S.r.l. con sede in Ficarra (ME) Contrada Grenne n. 7, rappresentata dal Legale rappresentante Sig. Tumeo Beniamino, nato a Ficarra (ME) il 22/06/1955, per un importo complessivo pari ad € 125.000,00 (Euro Centoventicinquemila/00) al netto dell'IVA;
- nel contratto di subappalto prodotto con la sopra citata nota, si rileva, all'art. 1 " Oggetto del contratto", che i lavori in subappalto riguardano le seguenti lavorazioni: Scarificazione, fornitura e posa di conglomerato bituminoso (binder) e conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino);
- nel contratto di subappalto all'art. 6 Importo del contratto, modalità di pagamento e fatturazioni è indicato l'importo complessivo determinato in Euro 125.000,00 (Euro centoventicinquemila/00) più IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza per l'importo di € 21.238,00;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021 n.108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO l'art. 10 comma 1 lett. d) della L. 238 del 23.12.2021 con il quale sono state apportate modificazioni all'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare sono stati soppressi le lettere a) e c) del comma 4 dell'anzidetto art.105, e modificata la lettera b) del medesimo comma 4;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle anzidette modificazioni della L. 238/2021 che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato D.Lgs.vo 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore risulti essere qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (del medesimo codice contratti);
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

CONSIDERATO che:

- l'impresa ha dichiarato, nella propria offerta presentata in sede di gara di volersi avvalere del subappalto;
- dal controllo degli atti di gara, l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle partecipanti alla gara;
- l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di possedere i requisiti per l'esecuzione dei lavori e l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80

DATO ATTO :

- che il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:
- con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
- l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- che nella documentazione inoltrata dall'impresa è stato indicato:
 1. il nome del sub contraente: Società Arca Service S.r.l., con sede in Ficarra (ME) n. 7, P. I. 01336990831, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Tumeo Beniamino, nato a Ficarra (ME) il 22/06/1955 e residente in Piraino (ME) Via Torre Ciavole n. 23 C.F.: TMUNMN55H22D569D;
 2. l'importo del sub contratto pari complessivamente ad € 125.000,00 (Euro Centoventicinquemila/00);
 3. l'oggetto dei lavori affidati che consistono nella scarificazione, fornitura e posa di conglomerato bituminoso (binder) e conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino);

4. che la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

RILEVATO che:

- l'impresa per il subappalto ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dalla documentazione prodotta il subappaltatore, Società Arca Service S.r.l., è qualificato nella relativa categoria;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- l'impresa ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- sono in itinere le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa Giada Costruzioni S.r.l. e la Società Arca Service S.r.l., ove è riportato l'importo dei lavori da subappaltare, riferibile alla categoria OG3 (Strada, Autostrade, ponti, viadotti ecc.) per € 125.000,00 da corrispondere all'impresa subappaltatrice sul conto corrente bancario indicato in contratto nel rispetto delle Norme per il controllo dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

- 1) **prendere atto** ed autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto alla Società Arca Service S.r.l., con sede in Ficarra (ME) Contrada Grenne n. 7, P. I. 01336990831, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Tumeo Beniamino, nato a Ficarra (ME) il 22/06/1955 e residente in Piraino (ME) Via Torre Ciavole n. 23 C.F.: TMUNMN55H22D569D, per un importo complessivo pari a euro 125.000,00 al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 19/10/2022 con nota prot. n. 33735/22 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
- 2) **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- 3) **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 4) **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
- 5) **di specificare inoltre che:**
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - i lavori in subappalto devono iniziare dopo che l'impresa subappaltatrice inoltri il POS al RUP per l'approvazione;
- 6) **di precisare** che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";
 - 7) **trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
 - 8) **dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
 - 9) **dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
 - 10) **rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Scutteri;
 - 11) **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
 - 12) **inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL R.U.P.
Ing. Antonino Scutteri
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

- 13) **prendere atto** ed autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto alla Società Arca Service S.r.l., con sede in Ficarra (ME) Contrada Grenne n. 7, P. I. 01336990831, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Tumeo Beniamino, nato a Ficarra (ME) il 22/06/1955 e residente in Piraino (ME) Via Torre Ciavole n. 23 C.F.: TMUNMN55H22D569D, per un importo complessivo pari a euro 125.000,00 al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 19/10/2022 con nota prot. n. 33735/22 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
- 14) **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- 15) **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 16) **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
- 17) **di specificare inoltre che:**

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - i lavori in subappalto devono iniziare dopo che l'impresa subappaltatrice inoltri il POS al RUP per l'approvazione;
- 18) **di precisare** che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";
- 19) **trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
- 20) **dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 21) **dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
- 22) **rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Scutтери;
- 23) **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
- 24) **inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO
Firmato digitalmente

Allegato: contratto di subappalto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**

LA DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Anna CHIOFALO)
Firmato digitalmente